GattiPavesiBianchiLudovici

TMT, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DATA PROTECTION

Disegno di Legge sull'IA approvato al Senato e in lettura alla Camera

Il disegno di legge, approvato in Senato giovedì 20 marzo e ora passato in esame alla Camera, stabilisce i principi generali in materia di ricerca, sviluppo e applicazione dell'intelligenza artificiale, promuovendone un impiego responsabile e trasparente, in coerenza con la normativa europea.

Il disegno di legge, inoltre, individua le autorità nazionali competenti in materia di IA e introduce disposizioni specifiche per settori quali sanità, lavoro, pubblica amministrazione e giustizia e diritto d'autore.

Il disegno di legge specifica che **non sono introdotti nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)** per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.

Le Autorità Competenti

Il DDL identifica le autorità a cui spettano le funzioni previste dall'AI Act. In particolare:

a. All'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) è attribuito il ruolo di autorità di notifica, incaricata di predisporre ed eseguire le procedure per valutare, designare, notificare e monitorare gli organismi di valutazione della conformità.

b. Ad ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) è attribuito il ruolo di autorità di vigilanza, incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale.

Restano ferme le competenze già attribuite a:

- CONSOB, IVASS e Banca d'Italia, quali autorità di vigilanza di mercato;
- Garante per la protezione dei dati personali, per i profili inerenti alla protezione dei dati.

Ricerca e sperimentazione scientifica

Particolare rilievo è attribuito alla disciplina della sperimentazione, soprattutto in ambito sanitario. Sono considerati di rilevante interesse pubblico, ai fini del trattamento di categorie particolari di dati personali, i progetti di ricerca per la realizzazione di sistemi di IA per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria nonché studio della fisiologia, della biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario.

Tale interesse pubblico è riconosciuto per i trattamenti di dati di:

a. soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;

b. istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

c. soggetti privati nel settore sanitario nell'ambito di progetti a cui partecipano soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro o IRCCS.

Inoltre, in tali casi sarà possibile anche:

a. l'uso secondario di dati privi di elementi identificativi diretti, anche appartenenti a particolari categorie dei dati, senza consenso ulteriore, previa pubblicazione online di una informativa sul trattamento dei dati personali;

b. il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione di dati personali, anche appartenenti a categorie particolari di dati, previa informativa all'interessato.

Per tali finalità, tuttavia, i titolari saranno soggetti ai seguenti obblighi:

a. approvazione del comitato etico e

b. comunicazione di adeguata valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali (Art. 35 GDPR) al Garante per la protezione dei dati personali che avrà il potere di bloccare i trattamenti entro 30 giorni dalla stessa.

Utilizzo in materia di Lavoro

Oltre al rispetto dei principi di dignità umana e riservatezza dei dati personali, il disegno prevede che il lavoratore sia informato sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 1 bis del D.lgs. 152 del 1997, relativo all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. Tale articolo già prevede che il datore di lavoro sia tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Ciò senza pregiudizio della normativa relativa agli strumenti di monitoraggio indiretto dei lavoratori.

Diritto d'Autore

La L. n. 633/1941 è modificata al fine di tutelare le opere di ingegno anche quando sono create con l'ausilio di strumenti di IA purché sia presente il risultato del lavoro intellettuale dell'autore.
Inoltre, è previsto che le riproduzioni e le estrazioni da opere in rete o in banche dati a cui si ha legittimamente accesso, attraverso sistemi di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, siano consentite secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli Articoli:

- 70-ter, che consente riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, e
- 70 quater, che consente, a determinate condizioni, le riproduzioni e le estrazioni, quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non sia stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati.

Server nazionali per servizi pubblici

I Sistemi di IA destinati all'uso in ambito pubblico, ad eccezione di quelli utilizzati per operazioni militari all'estero, dovranno essere ospitati da server nel territorio italiano.

Delega al Governo: i decreti da emanare

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.
In particolare, nell'ambito di tale delega il Governo dovrà:
a. individuare ipotesi per le quali appare necessario dettare il regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, nonché i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere al suddetto utilizzo;

b. prevedere strumenti di tutela, di carattere risarcitorio o inibitorio e individuare un apparato sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni introdotte ai sensi della lettera a);

c. attribuire alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative alla disciplina introdotta ai sensi delle lettere a) e b).

Entro dodici mesi, inoltre, il Governo dovrà adottare decreti di attuazione per l'adeguamento all'AI ACT. In particolare, tali decreti tra l'altro stabiliranno:

- attribuzione dei poteri di vigilanza, ispezione e sanzione alle autorità competenti;
- modifiche alla normativa vigente, in particolare per i settori bancario, finanziario, assicurativo e dei pagamenti;
- definizione dei poteri dell'autorità di vigilanza di mercato, con facoltà di richiedere informazioni, effettuare ispezioni anche senza preavviso e verificare i sistemi IA ad alto rischio;
- adeguamento del sistema sanzionatorio, anche in deroga ai criteri ordinari, e delle procedure per l'irrogazione delle sanzioni o delle misure esecutive.

Il DDL sembra non tenere conto dei dubbi che la Commissione Europea aveva espresso, nel parere circostanziato C(2024) 7814, relativamente all'indipendenza delle autorità designate dall'Italia. In particolare, la Commissione aveva sottolineato che le stesse avrebbero dovuto possedere lo stesso

livello di indipendenza previsto dalla direttiva 2016/680 (UE) per le autorità proposte alla protezione dei dati nelle attività delle forze dell'ordine, della gestione dell'immigrazione e del controllo delle frontiere, nell'amministrazione della giustizia e nei processi democratici. Poco chiari risultano, inoltre, gli aspetti di coordinamento tra CONSOB, Banca d'Italia e IVASS, da un lato, e ACN e AGID, dall'altro. L'affidamento ad altre autorità dei compiti di vigilanza sull'IA è prerogativa degli Stati membri. Tuttavia, l'AI ACT prevede anche che sia definito un coordinamento con le autorità settoriali di vigilanza.

Sono molti gli aspetti demandati ai decreti attuativi. Il DDL si preoccupa di specificare che nessun obbligo ulteriore è imposto rispetto all'AI ACT. Tuttavia, nuovi obblighi e specifiche potrebbero sorgere dai decreti delegati. In particolare, è poco chiaro lo scopo del decreto che detterà il regime giuridico per dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di Sistemi di IA e che, dal testo del disegno, sembra prevedere un regime ulteriore rispetto a quello dei decreti di implementazione dell'AI ACT.

Gilberto Nava gilberto.nava@gpblex.it

Elisabetta Nunziante elisabetta.nunziante@gpblex.it

DISCLAIMER

This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.